



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II – Ordinamenti scolastici – Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

Ai Gestori e Legali rappresentanti degli enti gestori
delle Scuole Paritarie della Basilicata

Ai Dirigenti degli AA.TT. di Potenza e Matera

Al sito web

OGGETTO: Disposizioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica dall'anno scolastico 2025/2026, di istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, di nuove classi/corsi di scuole primarie e secondarie di I e II grado, di classi collaterali, revoche di parità scolastica

1. ISTANZE RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ SCOLASTICA

Al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026, con la presente si forniscono indicazioni, nonché l'allegata **modulistica** predisposta per la presentazione delle **istanze di riconoscimento della parità scolastica e per quelle di attivazione di nuovi corsi o di nuove classi/sezioni, di classi collaterali e di revoche della parità scolastica a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.**

Con Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 *Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento*, in applicazione del DM del 29 novembre 2007 n. 267, è stata disciplinata la procedura per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica, di cui alla Legge n. 62/2000.

L'istanza può essere inoltrata sia per le scuole già funzionanti come scuole **non** paritarie sia per le scuole di **nuova** istituzione, che attiveranno il funzionamento all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta.

Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso. Come previsto dall'art. 4 lettera f) della Legge n. 62/2000, occorre specificare nell'istanza se la parità viene richiesta per l'intero corso o per la sola classe prima, in previsione del completamento del corso.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II – Ordinamenti scolastici – Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge n. 62/2000, la parità non può essere riconosciuta a singole classi. Si precisa, altresì, che, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DM n. 267/2007, anche per l'istituzione di corsi serali, il Direttore Generale emana apposito provvedimento di riconoscimento di parità scolastica.

L'istanza deve essere inoltrata entro e non oltre il 31 marzo 2025 (art. 3.4 del DM n. 83/2008), corredata dagli allegati, all'**indirizzo PEC** dello scrivente Ufficio: drba@postacert.istruzione.it o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio II - Piazza delle Regioni, s.n.c., 85100 Potenza.

Si precisa che saranno rigettate le istanze di riconoscimento della parità scolastica:

- pervenute oltre il termine perentorio del 31 marzo 2025;
- presentate con modalità di trasmissione diverse da quelle indicate;
- corredate da documentazione incompleta o non conforme alla normativa vigente.

Si evidenzia, al riguardo, che la responsabilità circa la completezza e la regolarità della documentazione prodotta è a carico dell'istante.

L'istanza deve essere presentata dal gestore o dal legale rappresentante dell'ente gestore, specificando quanto segue:

- sede legale dell'ente gestore
- denominazione che intende assumere
- tipologia di scuola cui l'organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti
- indirizzi o corsi serali attivati o che si intende attivare nell'anno scolastico 2025/2026.

L'istanza deve essere presentata dal soggetto gestore, se persona fisica, o dal legale rappresentante (se il gestore è un ente pubblico o privato) in possesso dei requisiti di cui all'art. 353 del Dlvo n. 297/1994. In particolare, il richiedente deve essere cittadino italiano, deve aver compiuto il trentesimo anno di età e deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali (art. 3.1 DM n. 83/2008). È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II – Ordinamenti scolastici – Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

Il riconoscimento ha valore permanente. Tuttavia, il gestore o il legale rappresentante è tenuto a dichiarare, **entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio Scolastico Regionale, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti** dalle norme vigenti.

Il gestore o il legale rappresentante dovrà, altresì, comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa (passaggio di gestione, cambio del legale rappresentante o del coordinatore delle attività didattiche, trasferimento di sede, intitolazione, etc.).

La richiesta di riconoscimento della parità dovrà contenere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 62/2000 e richiamati dai DD. MM. n. 267/2007 e n. 83/2008 (cfr. modello allegato alla presente nota) e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

A) Se il gestore è un ente ecclesiastico

- Nulla osta della competente autorità ecclesiastica
- Certificato della Prefettura o della Cancelleria del Tribunale che attesti l'esistenza dell'ente e la legale rappresentanza o, in alternativa, equivalente attestazione della Curia vescovile competente.

B) Se il gestore è un ente locale

- Atto deliberativo adottato secondo il rispettivo ordinamento.

C) Se il gestore è persona fisica

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato, di non essere pubblico dipendente
- Curriculum personale
- Copia del codice fiscale.

D) Se il gestore è una società

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto
- Copia della visura camerale.

Tutti gli enti gestori, pubblici e privati, dovranno produrre

1. Dati relativi all'ente, dati fiscali ed altre certificazioni



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II – Ordinamenti scolastici – Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

2. Copia del codice fiscale
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal legale rappresentante attestante l'appartenenza o meno al gruppo dei soggetti giuridici senza fini di lucro, di cui all'art. 3 del DM 21 maggio 2007
4. Il legale rappresentante dell'ente gestore dovrà attestare, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio: nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato, di non essere pubblico dipendente, curriculum personale, copia del codice fiscale personale
5. Fotocopia del documento d'identità della persona che presenta la richiesta, sia gestore persona fisica sia legale rappresentante di ente pubblico o privato
6. Se il gestore persona fisica o il legale rappresentante di ente pubblico o privato intendono delegare un proprio rappresentante alla presentazione della domanda, la delega dovrà essere allegata alla richiesta firmata in originale e accompagnata dalla fotocopia del documento di identità sia del delegante che del delegato.

Didattica

7. Copia del Progetto Educativo della scuola (PEI) firmato dal gestore o dal legale rappresentante che ne dichiara la conformità ai principi costituzionali
8. Linee essenziali del PTOF, firmato dal gestore o dal legale rappresentante, che ne dichiara la conformità agli ordinamenti scolastici vigenti
9. Dichiarazione firmata dal gestore o dal legale rappresentante che attesti la costituzione e la composizione degli organi collegiali. In caso di scuola secondaria di II grado, dovrà essere garantita la stesura dello Statuto delle studentesse e degli studenti, ai sensi del DPR n. 249/1998 e successive modifiche
10. Piano orario settimanale/annuale delle lezioni attivato a decorrere dal **1^a settembre 2025**, che per le scuole secondarie di II grado dovrà contenere il relativo sviluppo quinquennale.

Classi - Alunni - Docenti

11. Prospetto delle classi/sezioni previste ed elenco degli iscritti a ciascuna classe/sezione, con data e luogo di nascita, inclusi gli alunni con disabilità, in possesso di idonea certificazione



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II – Ordinamenti scolastici – Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

12. Nominativo del coordinatore delle attività educative e didattiche completo di dati anagrafici, con indicazione del titolo di studio e delle esperienze professionali nel campo educativo e didattico, corredato da copia del documento d'identità personale. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, il coordinatore didattico deve essere in possesso di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente. Nelle scuole secondarie di I e II grado deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente (art. 6.7 DM n. 83/2008).
13. Elenco nominativo del personale docente, completo di dati anagrafici, titolo di studio, abilitazione conseguita, materia insegnata, tipologia di contratto di lavoro applicato, durata del contratto di lavoro. Si precisa che il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalle diocesi non è soggetto a stipula di contratto individuale di lavoro
14. Dichiarazione firmata dal gestore o dal legale rappresentante che impegni la scuola a rispettare le disposizioni in ordine alla costituzione di corsi completi
15. Elenco nominativo del personale non docente con l'indicazione del titolo di studio posseduto e delle funzioni svolte.

Locali scolastici

16. Documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto di affitto, comodato d'uso ecc.) e durata della medesima
17. Pianta planimetrica dell'edificio scolastico, redatta da un tecnico abilitato, in cui siano evidenziati i locali destinati all'attività della scuola per cui viene richiesta la parità scolastica con l'indicazione del numero massimo di alunni accoglibili per aula
18. Certificato di idoneità igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla competente ASL, che attesti il numero massimo di alunni accoglibili per aula (vedi punto 17)
19. Autorizzazione igienico-sanitaria al funzionamento del servizio mensa
20. Certificato di agibilità ad uso scolastico rilasciato dal Comune ovvero relazione tecnica giurata e asseverata rilasciata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza, che attesti l'idoneità della



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II – Ordinamenti scolastici – Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

struttura scolastica rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici

21. Documentazione relativa allo stato di adeguamento dell'edificio alle norme antincendio
22. Documento di valutazione dei rischi (Dlvo n. 81/2008)
23. Elenco degli arredi ed attrezzature tecniche idonei, in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia d'igiene e sicurezza.

L'Ufficio Scolastico Regionale, verificate la regolarità delle dichiarazioni rese, la completezza della documentazione prodotta, nonché gli esiti degli eventuali accertamenti ispettivi, emetterà il decreto di riconoscimento della parità o di diniego della stessa entro il **30 giugno 2025** (art. 4.1 del DM n. 83 del 10 ottobre 2008). Gli effetti giuridici decorreranno dal **1^a settembre 2025**. Al riguardo, si precisa che, al fine di rispettare la tempistica prescritta dalla normativa vigente, l'istruttoria dello scrivente Ufficio dovrà improrogabilmente concludersi **entro e non oltre il 15 giugno 2025**.

A seguito del riconoscimento della parità, la scuola non statale paritaria entra a far parte del Sistema Nazionale d'Istruzione e viene inserita nell'Anagrafe Nazionale delle scuole paritarie.

Si evidenzia che è fatto obbligo al legale rappresentante di inserire e aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell'Anagrafe delle Scuole Paritarie (SIDI), nelle rilevazioni integrative *Docenti Scuole Paritarie - Funzionamento Scuole Paritarie e Rilevazioni sulle scuole*, gli esiti degli esami, nell'anagrafe degli alunni, relativamente alle scuole del I e II ciclo, e ogni altra rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare.

2. - ATTIVAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA - ATTIVAZIONE DI NUOVI CORSI COMPLETI O, A PARTIRE DALLA PRIMA CLASSE IN PREVISIONE DELL'ATTIVAZIONE DI UN CORSO COMPLETO (PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO) - ATTIVAZIONE DI CLASSI INIZIALI e/o INTERMEDIE PER SDOPPIAMENTO - ATTIVAZIONE DI CLASSI QUINTE COLLATERALI IN SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI II GRADO - SOSPENSIONE DI FUNZIONAMENTO CLASSI - CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II – Ordinamenti scolastici – Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

Acquisite le domande di nuove iscrizioni, i gestori o i legali rappresentanti delle scuole paritarie di ogni ordine e grado potranno presentare richiesta, secondo quanto previsto dai DD.MM. n. 267/2007 e n. 83/2008 sopracitati di:

- attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia
- attivazione di nuovi corsi completi o, a partire dalle classi prime, in previsione dell'attivazione di un corso completo (primarie e secondarie di I e II grado)
- in via eccezionale, sdoppiamento di classi iniziali e intermedie e attivazione di classi quinte collaterali;
- sospensione di funzionamento classi
- cessazione attività della scuola.

2.1 Attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria

I gestori/legali rappresentanti che intendono avviare nuove sezioni per l'anno scolastico 2025/2026 dovranno farne richiesta a questo Ufficio entro il **30 settembre 2025**. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione attestante:

- a) la presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e sezione/i (pianta planimetrica e certificato idoneità igienico-sanitaria, con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula)
- b) l'elenco nominativo dei bambini, completo della data e luogo di nascita
- c) l'elenco dei docenti, completo dei dati anagrafici e del titolo di studio e di abilitazione posseduti.

2.2 Attivazione di nuovi corsi completi o a partire dalle classi prime in previsione dell'attivazione di un corso completo

Le scuole paritarie (primarie e secondarie di I e II grado) che intendono avviare nuovi corsi completi o nuove prime classi, in previsione dell'attivazione di un corso completo, dovranno presentare apposita richiesta a questo Ufficio, entro il termine del **30 aprile 2025**. Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione attestante:

- a) la presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico-sanitaria, con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula)
- b) l'elenco nominativo degli alunni iscritti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II – Ordinamenti scolastici – Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

c) l'elenco nominativo dei docenti, completo dei rispettivi dati anagrafici, titolo di studio e abilitazione posseduta e della materia di insegnamento.

2.3 Attivazione classi iniziali e intermedie per sdoppiamento

Le scuole primarie e secondarie di I e di II grado paritarie, che, per motivi oggettivi, non possono integrare nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, potranno chiedere a questo Ufficio, **entro l'avvio dell'anno scolastico**, l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi iniziali o intermedie (punto 4.7 DM n. 83/2008). Non saranno accolte richieste presentate oltre tale termine, scaduto il quale, i gestori/legali rappresentanti potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, **non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato**. Le richieste, complete delle motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni, dovranno essere corredate dalla documentazione attestante:

- a) la presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e classe/i (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula)
- b) l'elenco nominativo degli alunni iscritti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito o della scuola di provenienza
- c) l'elenco nominativo dei docenti, completo dei rispettivi dati anagrafici, titolo di studio e abilitazione posseduta e della materia di insegnamento.

2.4 Attivazione di classi quinte collaterali in scuole paritarie secondarie di II grado

I gestori di scuole paritarie secondarie di II grado che, a causa della **impossibilità di inserire nelle classi esistenti neoiscritti**, abbiano la necessità di attivare una classe quinta collaterale (nel limite di una sola per istituto), possono presentare apposita istanza a questo Ufficio (punto 4.8 DM n. 83/2008) **entro e non oltre l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, quindi entro e non oltre il 31 agosto 2025**. Non saranno accolte richieste presentate **oltre** il termine suindicato, scaduto il quale i gestori/legali rappresentanti potranno accogliere iscrizioni **soltanto** fino al completamento delle classi esistenti, **non potendosi costituire classi collaterali ad anno scolastico iniziato**. Le richieste, complete di adeguate e congrue motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni, dovranno essere corredate dalla documentazione attestante:



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II – Ordinamenti scolastici – Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

- a) la presenza di locali idonei ad accogliere la classe collaterale (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula)
- b) l'elenco nominativo degli alunni iscritti alla classe quinta con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito o della scuola di provenienza
- c) l'elenco nominativo dei docenti, completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduta e della materia di insegnamento, in presenza di nuovi assunti.

Si ritiene necessario precisare, in merito all'attivazione di classi collaterali, con particolare riferimento alle classi quinte della scuola secondaria di II grado, che l'**art. 1 comma 4 lettera f) della Legge n. 62/2000 sancisce il principio che la parità scolastica è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di corsi completi ad iniziare dalla prima classe.** Le circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti devono essere qualificate come **impreviste evenienze**, a sottolinearne il carattere del tutto eccezionale e residuale. Il numero di classi collaterali, quindi, non può essere superiore all'unità, altrimenti, oltre ad essere contraddetta l'eccezionalità del fenomeno, risulterebbe vulnerato il principio legislativo della parità scolastica come istituto previsto solo per corsi completi. **Pertanto, in tale contesto, non possono essere ricompresi gli esami di idoneità che costituiscono eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento delle classi facenti parte di un corso paritario.** Si ricorda, infine, che le condizioni per lo sdoppiamento non possono essere precostituite attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe.

È fatto divieto ai gestori/legali rappresentanti di attivare nuove sezioni/classi, nuovi corsi, classi per sdoppiamento e classi quinte collaterali senza aver preventivamente ottenuto il relativo decreto autorizzativo da parte di questo Ufficio.

2.5 - Sospensione di funzionamento classi per sopraggiunti motivi - Cessazione attività della scuola

In caso di mancata attivazione di una o più classi, il gestore/legale rappresentante della scuola interessata invierà a questo Ufficio apposita comunicazione entro l'avvio del nuovo anno scolastico, **quindi entro il 31 agosto 2025**, utilizzando il modello appositamente predisposto. **Si rammenta che la mancata attivazione**



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II – Ordinamenti scolastici – Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

della stessa classe del corso base per più di due anni consecutivi è motivo di revoca del riconoscimento della parità. Le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso di studi.

In caso di cessazione dell'attività della scuola paritaria, il gestore/legale rappresentante, entro il **31 marzo 2025**, deve darne **comunicazione**, utilizzando l'allegato modulo, a questo Ufficio e per conoscenza all'Ambito Territoriale competente. Questo USR prenderà atto della chiusura con effetto dal **1^ settembre 2025**, mediante apposito decreto dirigenziale, con cui disporrà contestualmente il deposito degli atti presso altra istituzione scolastica, possibilmente dello stesso ordine e grado. L'Ambito Territoriale competente procederà alla cancellazione della scuola dall'Anagrafe delle Scuole Paritarie.

LA DIRIGENTE
- *Claudia DATENA* -

Allegati n. 6

1. Modello domanda riconoscimento parità
2. Modello attivazione sezioni scuola dell'infanzia
3. Modello comunicazione sospensione sezioni/classi
4. Modello attivazione classi/corsi e classi collaterali
5. Modello comunicazione chiusura e richiesta revoca parità scolastica
6. Informativa privacy